



Comune di OTRANTO

(Provincia di Lecce)

## **IMPOSTA UNICA COMUNALE**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

*(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2016)*

## INDICE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Istituzione dell'imposta
- Art. 2 – Oggetto del regolamento
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Oggetto del tributo
- Art. 5 – Soggetto passivo
- Art. 6 – Base imponibile
- Art. 7 – Periodi di applicazione del tributo
- Art. 8 – Piano Finanziario
- Art. 9 - Tributo per le istituzioni scolastiche
- Art. 10 – Tributo provinciale
- Art. 11 – Determinazione e approvazione delle tariffe
- Art. 12 – Articolazione delle tariffe
- Art. 13 – Tariffe per le utenze domestiche
- Art. 14 – Occupanti le utenze domestiche
- Art. 15 – Tariffe per le utenze non domestiche
- Art. 16 – Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 17 – Tariffa giornaliera

### TITOLO II - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 18 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 19 – Esenzioni e riduzioni
- Art. 20 – Agevolazioni rifiuti speciali
- Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 22 - Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 23 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni
- Art. 24 - Agevolazioni
- Art. 25 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

### TITOLO III - DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 26 – Dichiarazione
- Art. 27 – Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 28 - Poteri del Comune
- Art. 29 – Accertamento
- Art. 30 – Sanzioni
- Art. 31 – Riscossione
- Art. 32 – Interessi
- Art. 33 – Sgravi e rimborsi
- Art. 34 - Somme di modesto ammontare
- Art. 35 - Rateizzazione dei pagamenti
- Art. 36 - Contenzioso
- Art. 37 – Riscossione coattiva
- Art. 38 – Arrotondamenti

### TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 39 – Disposizioni finali ed efficacia

## ALLEGATI

- ALLEGATO 1 - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani - rifiuti speciali
- ALLEGATO 2 - Utenze domestiche - Classificazione ed indici per la determinazione della parte fissa e di quella variabile
- ALLEGATO 3 - Utenze non domestiche - Classificazione ed indici per la determinazione della parte fissa e di quella variabile

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

**Istituzione dell'imposta**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. In particolare la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Con il presente regolamento viene disciplinata la I.U.C. riferita alla componente relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI).

**Art. 2**

**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della I.U.C. per la componente relativa alla Tassa sui Rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, nel Comune di Otranto, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, comma 639 e successivi, della Legge n. 147/2013 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rubricato "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
3. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
  - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
  - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
5. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Otranto destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
6. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia, unitamente alle disposizioni attinenti alla gestione delle entrate

tributarie dell'ente comunale.

### **Art. 3**

#### **Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento è il Comune di Otranto relativamente a tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune.
2. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **Art. 4**

#### **Oggetto del tributo**

1. Sono assoggettati alla TARI tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Otranto, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente.
2. Presupposto della TARI è pertanto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività libero professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
4. Si intendono per:
  - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
  - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. La presenza di arredo unitamente all'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. Si configura un'unica obbligazione tributaria allorquando l'unità immobiliare risulti catastalmente suddivisa in più particelle o subalterni, comunque riconducibili, per destinazione, ad un'unica unità immobiliare. Tale situazione deve essere attestata dal contribuente mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. 245/2000, da prodursi, per il 2014, entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento. Per gli anni successivi si applica il termine previsto dall'art. 21 del presente regolamento. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale.

## **Art. 5**

### **Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo della TARI è chi possiede o detiene a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Art. 6**

### **Base imponibile**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesti l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto

edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

## **Art. 7**

### **Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

## **Art. 8**

### **Piano finanziario**

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, con riferimento alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 158/1999.
2. Sulla base del piano finanziario, sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 1 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, ove approvate in tempo utile.
4. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

## **Art. 9**

### **Tributo per le istituzioni scolastiche**

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Il costo relativo al servizio di raccolta e smaltimento delle istituzioni scolastiche non coperto dal contributo di cui al comma 1, deve essere posto a carico del bilancio comunale.

## **Art. 10**

### **Tributo provinciale**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata annualmente dalla Provincia sull'importo del tributo.

## **Art. 11**

### **Determinazione e approvazione delle tariffe**

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione del succitato regolamento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, è possibile prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, relativi alle tariffe non domestiche, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 relativi alle tariffe domestiche.

## **Art. 12**

### **Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

## **Art. 13**

### **Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

## **Art. 14**

### **Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione, anche di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti, se non comunicato dal dichiarante, quello di due unità. Resta, comunque, ferma la facoltà del Comune, in sede di accertamento, di accertare il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze domestiche. Se, invece, la persona fisica è titolare anche di un'utenza domestica tali tipologie di locali si considerano utenze domestiche condotte dal nucleo familiare del soggetto passivo, con esclusione della parte variabile già assolta con il pagamento dell'abitazione principale. Se il conduttore di tali tipologie di immobili non è una persona fisica, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Gli immobili, o la porzione di essi, utilizzati come Bed and Breakfast (B&B), sono considerati utenze non domestiche ed assoggettati alla categoria "Alberghi senza ristorante". Tuttavia se l'attività rientra tra la tipologia "a conduzione familiare" ai sensi della Legge Regionale 7 agosto 2013 n. 27 ed effettuata nella stessa unità immobiliare di residenza del contribuente, possono essere considerati, su richiesta, utenze domestiche con l'assegnazione della tariffa corrispondente al numero degli occupanti dato dalla somma dei componenti il nucleo familiare e del numero massimo dei posti letto di cui si offre ospitalità.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la Tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.
8. Le unità immobiliari in multiproprietà se destinate, anche solo parzialmente, all'esercizio di attività turistico-ricettive e quindi assoggettate alla legge regionale 11/99, saranno considerate utenze non domestiche ed inquadrate nella categoria "Alberghi senza ristorante"; diversamente, le unità immobiliari non utilizzate, neanche parzialmente, per l'esercizio di attività turistico-ricettive, saranno considerate utenze domestiche con l'assegnazione della tariffa corrispondente al numero dei posti letto risultanti dalle planimetrie delle singole unità. Spetta all'Amministrazione della multiproprietà fornire le necessarie informazioni all'ufficio preposto.
9. A partire dall'anno 2015 per le utenze domestiche relative ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di



proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, il tributo TARI è applicato per ciascuna annualità in misura ridotta di due terzi.

## **Art. 15**

### **Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie di cui all'allegato 3 del presente Regolamento, il tributo è calcolato applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. Per le attività economiche, con esclusione dei locali utilizzati per lo svolgimento delle relative attività amministrative e funzionalmente collegati ai locali nei quali l'attività economica si svolge, qualora i locali e le aree nei quali si esercita l'attività siano fisicamente separati e inquadrabili, sulla base dell'uso specifico, in distinte categorie tariffarie, è ammessa la tassazione separata delle superfici; al contrario, nell'indicata ipotesi di locali utilizzati per lo svolgimento di attività amministrative e qualora l'attività sia esercitata in locali o aree privi di una separazione fisica permanente, si applicherà il criterio dell'attività prevalente, come risultante dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

## **Art. 16**

### **Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Tuttavia possono essere applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra

attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Art. 17**

##### **Tariffa giornaliera**

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per cento.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

## **TITOLO II**

### **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

#### **Art. 18**

##### **Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - c) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
  - g) le superfici adibite all'allevamento di animali;

- h) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - i) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
  3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **Art. 19**

### **Esenzioni e riduzioni**

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Attualmente il servizio di raccolta viene svolto su tutto il territorio comunale con il metodo "porta a porta", per cui il ritiro dei rifiuti viene effettuato direttamente dal domicilio di ogni contribuente.
5. Nel caso, invece, si dovesse ritornare al sistema tradizionale di conferimento dei rifiuti in predeterminati punti di raccolta appositamente individuati dall'Amministrazione, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa che in quella variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 1.000 metri lineari dal più vicino punto di conferimento, misurato dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private delle utenze interessate.

## **Art. 20**

### **Agevolazioni rifiuti speciali**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali (vedi ALLEGATO 1), al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 30 giugno dell'annualità successiva la documentazione che attesti l'avvenuto smaltimento con allegate le copie delle fatture rilasciate da una ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti

speciali.

3. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la quota variabile della tassa è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	30%
FALEGNAMERIE	30%
AUTOCARROZZERIE	30%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	30%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	30%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
LABORATORI DI PARRUCCHIERI – CENTRI DI ESTETICA	20%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa Nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%
UFFICI, AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI	20%

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 3, si fa ricorso a criteri di analogia, ovvero, qualora non fosse possibile, la riduzione è rideterminata nella misura del 10%.

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

4. Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani (vedi ALLEGATO 1) vengono applicate le seguenti riduzioni della quota variabile del tributo, proporzionali alle quantità di rifiuti che questi dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati:

dal 1 % al 70 % di avvio al recupero = 5 % di riduzione della quota variabile;

dal 71 % al 100 % di avvio al recupero = 10 % di riduzione della quota

variabile.

5. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 4, il soggetto passivo deve presentare entro

il 30 giugno dell'annualità successiva l'apposita attestazione, con allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e recupero.

## **Art. 21.**

### **Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia nella quota fissa che nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%;
  - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10 %;
  - c) nuclei familiari di due o più componenti che dimostrino con regolare contratto di locazione registrato o certificazione della P.A. che almeno uno dei componenti sia domiciliato fuori dal Comune di residenza per motivi di lavoro o di studio: riduzione del 10% per un solo componente, elevata al 20% per duo o più componenti.
2. Nel caso in cui i soggetti residenti all'estero siano possessori di più di una utenza a destinazione abitativa, la suddetta riduzione opera solo su di una di queste e su eventuali immobili accessori, mentre le restanti, se non stabilmente utilizzate, potranno beneficiare della riduzione di cui alla precedente lett. a).
3. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa del tributo. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto o il possesso dell'apposito contenitore. La riduzione avrà effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione della documentazione stessa, e sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Il Comune si riserva di effettuare controlli per verificare la veridicità di quanto attestato dal soggetto passivo.
5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. L'interessato dovrà, nella dichiarazione, autocertificare che l'abitazione è utilizzata esclusivamente dal proprietario o conduttore per un periodo non superiore a sei mesi (180 giorni) e non è concessa in locazione o comodato.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
7. Per le utenze domestiche che godono delle riduzioni di cui al precedente punto 1, nel caso in cui sia accertata l'occupazione per periodi superiori a 183 giorni all'anno il tributo verrà applicato per l'intero

anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **Art. 22.**

### **Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

## **Art. 23.**

### **Ulteriori riduzioni ed esenzioni**

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune
3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.
4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.
5. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
7. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

## **Art. 24.**

### **Agevolazioni**

1. Sono esenti dal pagamento del tributo i locali e le aree sottoelencate:
  - a) Gli stabili e le relative aree adibiti a servizi ed uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento è tenuto a provvedere il Comune;
  - b) I locali e le aree utilizzati da associazioni di volontariato non aventi fini di lucro e da ONLUS (donatori di sangue e di organi, ecc.), dalle associazioni socio-culturali e dalle pro-loco;
  - c) I locali e le aree condotti da istituti di beneficenza o religiosi per finalità sociali (oratori, dormitori, ecc.);
  - d) I locali e le aree condotti da enti, consorzi o associazioni di cui il Comune fa parte.
2. Si applicano il quarto e quinto comma dell'art. 21.

## **Art. 25.**

### **Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

## **TITOLO III**

### **Art. 26**

#### **Dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 5 del presente Regolamento.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

## **Art. 27.**

### **Contenuto e presentazione della dichiarazione**

- 1.** I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
- 2.** Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2)
- 3.** L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- 4.** La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 5.** La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

  - a)** per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b)** per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c)** l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
  - d)** la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e)** la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f)** la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 6.** La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

  - a)** i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b)** i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c)** l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati



del proprietario/i dello stesso;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo, oppure può essere inoltrata allo stesso :

a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)

b) via fax

c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

9. Qualora la dichiarazione di cessazione sia presentata oltre i termini di cui al comma 1, alla dichiarazione tardiva dovrà essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la data dell'avvenuta cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione. In mancanza di tale dimostrazione e qualora il Comune non possa desumere la data da altri dati, la cessazione si riterrà avvenuta alla data di presentazione della dichiarazione.

10. In caso di decesso o fallimento del soggetto passivo l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione è a carico rispettivamente dell'erede e del curatore fallimentare.

11. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di variazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione per l'anno di riferimento. In mancanza di una denuncia spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari maggiorenni, se presenti, del nucleo familiare, dall'annualità successiva al decesso in assenza di eredi residenti l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.

## **Art. 28.**

### **Poteri del Comune**

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni; Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### **Art. 29.**

##### **Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

#### **Art. 30.**

##### **Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da

euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

### **Art. 31.**

#### **Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in 4 rate con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2016 il pagamento della 1^ rata è posticipato al 16 giugno.

3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale approvato con Decreto 14/05/2013 dal MEF . Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito, anche di posta elettronica, segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

4. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso, da postalizzare almeno 30 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

5. In caso di emissione di atti di sollecito, le spese per la notifica sono poste a carico del contribuente, con obbligo di pagamento del tributo entro 30 giorni dal ricevimento del sollecito.

6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, con l'applicazione della sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora.

### **Art. 32.**

#### **Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 33.**

#### **Sgravi e Rimborsi**

1. Lo sgravio o Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### **Art. 34.**

#### **Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

### **Art. 35**

#### **Rateizzazione dei pagamenti**

1. Il tributo derivante da avvisi di accertamento ed i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi al tasso legale vigente, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.
2. Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili è pari a:
  - 03 rate, in caso di importi a debito fino ad € 500,00;
  - 06 rate, in caso di importi a debito compresi tra € 501,00 ed € 1.500,00;
  - 12 rate, in caso di importi a debito compresi tra € 1.501,00 ed € 3.000,00;
  - 24 rate in caso di importi a debito superiori ad € 3.001,00.
2. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.
3. In caso di mancato pagamento di due rate, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della predetta rata.

## **Art. 36**

### **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
2. Per tutte le controversie tributarie di valore non superiore a 20.000 euro trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015, che attribuisce ad ogni ricorso gli effetti di un reclamo e che introduce la possibilità per i contribuenti di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
3. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.

## **Art. 37**

### **Riscossione coattiva**

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:
  - 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
  - 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
  - 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
  - a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ;
  - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;
3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

## **Art. 38**

### **Arrotondamenti**

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 39**

**Disposizioni finali ed efficacia**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 1, commi 639 e ss. della Legge n. 147/2013, nonché ogni altra normativa vigente applicabile alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
4. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003.

## ALLEGATO 1

### Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2 della componente TARI del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , con esclusione di camere d'aria e copertoni
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

### RIFIUTI SPECIALI

**Agli effetti dell'articolo 20 del presente regolamento, sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:**

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.



**Allegato 2 - Utenze domestiche - Classificazione ed Indici per la determinazione della Parte fissa e di quella variabile.**

In via provvisoria, finché non siano messi a punto, validamente sperimentate e rese operative tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze e laddove il servizio non consenta tale quantificazione, la tariffa viene determinata servendosi degli indici di produttività previsti dalle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Il coefficiente Kb per la determinazione della quota variabile viene stabilito annualmente con il provvedimento che determina la tariffa, nell'ambito del minimo e massimo previsto dalla tabella seguente:

QUOTA FISSA	
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (Tabella 1a DPR 158)
	SUD > 5.000 abitanti
1	0,81
2	0,94
3	1,02
4	1,09
5	1,10
6 o più	1,06

QUOTA VARIABILE		
Numero componenti del nucleo familiare	KB Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (Tabella 2 DPR 158)	
	SUD > 5.000 abitanti	
	minimo	massimo
1	0,6	1,00
2	1,4	1,80
3	1,8	2,30
4	2,2	3,00
5	2,9	3,60
6 o più	3,4	4,10

**Allegato 3 - Utenze non domestiche - Classificazione ed indici per la determinazione della Parte fissa e di quella variabile.**

In via provvisoria, finché non siano messi a punto, validamente sperimentate e rese operative tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze e laddove il servizio non consenta tale quantificazione, la tariffa viene determinata servendosi degli indici di produttività previsti dalle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

I coefficienti Kc e Kd per la determinazione della quota fissa e di quella variabile vengono stabiliti annualmente con il provvedimento che determina la tariffa, nell'ambito del minimo e massimo previsto dalla tabella seguente:

Codice DPR 158	CATEGORIA	Kc Coefficiente potenziale di produzione		Kd Coefficiente di produzione kg/mq annuo	
		SUD > 5.000 abitanti		SUD > 5.000 abitanti	
		minimo	massimo	minimo	massimo
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	0,63	4,00	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,33	0,47	2,90	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,44	3,20	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	0,74	5,53	6,55
5	Stabilimenti balneari	0,35	0,59	3,10	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,57	3,03	5,04
7	Alberghi con ristorante	1,01	1,41	8,92	12,45
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,08	7,50	9,50
9	Case di cura e riposo	0,90	1,09	7,90	9,62
10	Ospedali	0,86	1,43	7,55	12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,17	7,90	10,30
12	Banche ed istituti di credito	0,48	0,79	4,20	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,85	1,13	7,50	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	1,50	8,88	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,91	4,90	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,67	10,45	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	1,50	10,45	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	1,04	6,80	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,38	8,02	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,94	2,90	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	0,92	4,00	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	10,28	29,93	90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	6,33	22,40	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	7,36	22,50	64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	2,44	13,70	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	2,45	13,77	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	11,24	38,93	98,90
28	Ipermercati di generi misti	1,65	2,73	14,53	23,98
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,35	8,24	29,50	72,55
30	Discoteche, night club	0,77	1,91	6,80	16,80

